

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

(V. Stampato Camera n. 2157)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
3 marzo 1988*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un
contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di
anticipazione sul contributo globale per il quinquennio
1985-1989

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, è convertito in legge con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari SpA già operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1987, n. 275, 7 settembre 1987, n. 372, e 7 novembre 1987, n. 461.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1988.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'ENEA mediante l'erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel secondo semestre 1987, dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 approvato dal CIPE nella riunione del 1° marzo 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 350 miliardi per il secondo semestre dell'anno finanziario 1987, finalizzato alla

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985, incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e promozione delle fonti alternative e risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti nè assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito all'ENEA, in tutto o in parte, dei componenti del circuito Super SARA, realizzato nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca della CEE, di proprietà del Governo italiano ed attualmente siti presso lo stabilimento di Ispra del centro comune di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità e le condizioni per il trasferimento di detti componenti all'ENEA, a cui faranno carico le relative spese.

3. Gli introiti derivanti all'ENEA da eventuali cessioni a terzi, a titolo oneroso, dei componenti medesimi devono essere riversati in conto entrate del Ministero del tesoro.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

Identico.

Articolo 2-bis.

1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari SpA già operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1988.

COSSIGA

GORIA - BATTAGLIA - COLOMBO - AMATO
- RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)